

## IVA

---

# ***Criteri e modalità di cessazione ed esclusione delle partite Iva dal VIES***

di **Alessandro Bonuzzi**

Con il **provvedimento n. 110418** di ieri l'Agenzia delle Entrate ha definito le modalità di **cessazione** della **partita Iva** e di **esclusione** della stessa dalla banca dati **VIES** in caso di **irregolarità** o **frodi** in campo Iva.

Si fa presente che le regole applicative sono state dettate ai sensi dell'**articolo 35, comma 15-bis, del D.P.R. 633/1972**, secondo cui *"L'attribuzione del numero di partita Iva determina la esecuzione di **riscontri automatizzati** per la individuazione di elementi di rischio connessi al rilascio dello stesso nonché l'eventuale effettuazione di accessi nel luogo di esercizio dell'attività, avvalendosi dei poteri previsti dal presente decreto. Gli Uffici, avvalendosi dei poteri di cui al presente decreto, **verificano** che i dati forniti da soggetti per la loro identificazione ai fini dell'Iva, siano completi ed esatti. In caso di esito negativo, l'Ufficio emana **provvedimento di cessazione della partita Iva** e **provvede all'esclusione della stessa dalla banca dati dei soggetti passivi che effettuano operazioni intracomunitarie**. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate sono stabiliti le modalità operative per l'inclusione delle partite Iva nella banca dati dei soggetti passivi che effettuano operazioni intracomunitarie, nonché i criteri e le modalità di **cessazione** della partita Iva e dell'**esclusione** della stessa dalla banca dati medesima"*.

La cessazione del numero identificativo Iva e l'esclusione dal VIES sono, quindi, la conseguenza di **specifiche attività di controllo** effettuate da parte del Fisco. Al riguardo, il provvedimento illustra nel dettaglio le caratteristiche delle attività di analisi del rischio e dei controlli periodici, formali e sostanziali, messi in atto per verificare l'esattezza e la completezza dei **dati** forniti dagli operatori per la loro identificazione ai fini Iva e per individuare le eventuali frodi.

La **cessazione** si rende necessaria qualora l'Agenzia constati che il soggetto controllato risulti **privo dei requisiti soggettivi e/o oggettivi**. In tal caso, l'ufficio notifica al contribuente un provvedimento di cessazione della partita Iva, indebitamente richiesta o mantenuta. Per conseguenza, la stessa partita Iva viene esclusa dalla banca dati dei soggetti che effettuano operazioni intracomunitarie.

Qualora invece venga constatato che il soggetto, sebbene in possesso dei requisiti soggettivi ed oggettivi previsti dal decreto Iva, abbia **consapevolmente** effettuato operazioni intracomunitarie in un contesto di **frode**, l'Agenzia, valutata la gravità del comportamento, può notificare un provvedimento di **esclusione** dal VIES, rendendo invalida la partita Iva.

Sia la cessazione che l'esclusione operano dalla **data di registrazione in Anagrafe Tributaria** della **notifica** del relativo provvedimento.

Il contribuente escluso dal VIES può comunque presentare all'ufficio che ha emanato il provvedimento di esclusione, una specifica **istanza di inclusione** nella banca dati direttamente o mediante PEC.

L'ufficio, una volta valutate le motivazioni del contribuente istante, può **riammetterlo** nella banca dati, alla condizione però che siano state rimosse le **irregolarità** che avevano generato l'esclusione.

